

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

si intendono sotto il nome di impieghi diretti. Quindi tutti gli impieghi diretti fatti in opposizione agli articoli suddetti sono in contravvenzione alla legge medesima, se non furono autorizzati. Orbene, poichè è risaputo (e sorge dalla relazione che l'onorevole Leardi fece in nome di quella egregia Commissione della quale vi ho più volte parlato), poichè è risaputo, dico, che impieghi diretti se ne son fatti da tutte le Banche, io domando che, essendo questi impieghi in aperta contraddizione col disposto della legge, vengano liquidati e annullati.

E quando ciò non si voglia o non sia più possibile fare, perchè per lo impiego consentito sia snaturato il capitale, in questo caso io domando che delle somme così impiegate non si tenga conto nella formazione del capitale utile alla triplice circolazione. A quest'uopo io mi permetto, insieme a taluni amici, di presentare alla Camera un articolo addizionale, da unirsi a quello che ci è presentato dalla Commissione. L'articolo che noi vi proponiamo suona così:

« Agli effetti dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1874 saranno d'ora in poi dedotti dal patrimonio posseduto o capitale versato, di cui in detto articolo, le somme impiegate in contravvenzione al disposto degli articoli 22 e 23 dell'anzidetta legge. »

Ma qui parmi di sentire alcuno il quale dica: ma parlate di contravvenzione, ma dove sono le contravvenzioni? Signori, io, per mostrare che le contravvenzioni esistono, me ne appello ad un documento che emana dal Governo, cioè al decreto del 29 gennaio 1880. In questo decreto, all'articolo 2 si dice: « Gli istituti di emissione liquideranno tutte le operazioni aventi carattere d'impiego diretto che essi abbiano fatte, sotto qualunque forma, in contravvenzione all'articolo 22 della legge 30 aprile 1874, n° 1920, sulla circolazione cartacea, durante il corso forzoso, e all'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n° 4430, per la proroga del corso legale. »

Come vedete dunque, le contravvenzioni esistono, e dal momento che esistono, dal momento che savviamente, secondo il mio avviso, fu provveduto per la loro liquidazione, io credo che a noi convenga definire il da farsi, quante volte la liquidazione potesse non approdare ad utili e pratici risultati. Io credo dunque di non cadere in esagerazioni domandando a voi che in simili casi i capitali impiegati in impieghi diretti vuoi a lunghissimo termine, vuoi di problematica esazione, non si computino nel capitale dell'istituto utile alla triplice emissione.

Signori, io mi riassumo, non ho voluto entrare in nessuna considerazione per difendere il progetto di legge presentato dal Ministero, quantunque, per

parte mia, lo accetti come cosa utile ed opportuna, nella considerazione che sarebbe stato discutere accademicamente senza speranza di raggiungere uno scopo qualsiasi.

Però non essendo persuaso che lo stato degli istituti di credito sia per tutti quanti felice; che tutti quanti abbiano ugualmente fatto buoni affari, e che presso tutti sia integralmente esistente il loro capitale, invito il Governo ad avvalersi rigorosamente delle facoltà che la legge del 1874 gli conferisce. E siccome la legge anzidetta ha voluto che la circolazione cartacea sia in rapporto triplice col capitale *realmente esistente*, domando che si faccia la ricognizione veritiera di questo capitale, e si metta la circolazione in esatto rapporto con ciò, che presso ogni istituto possa esistere a garanzia della emissione cartacea.

Credo poi che gli impieghi diretti non possono, non debbono essere considerati come capitale utile, agli effetti dell'articolo 7, se furono fatti in contravvenzione della legge del 1874, ond'è che mi permetto di presentarvi l'articolo addizionale di cui ho dato lettura il quale serve di sanzione penale per lo stretto adempimento delle disposizioni legislative contenute negli articoli 22 e 23 della legge 30 aprile 1874.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

ZEPPA. Io aveva domandato di parlare, e mi era perciò iscritto prima che sapessi che la Commissione aveva con un tratto di penna cancellato i provvedimenti contenuti nel disegno di legge ministeriale. Per quanto quel disegno mi paresse insufficiente, l'avrei accettato come un primo passo verso la soluzione del difficilissimo problema del corso legale. Ma una volta che la Commissione ha sottratto alla discussione quei provvedimenti coll'assenso del Ministero sarebbe inutile fare dei discorsi...

PRESIDENTE. Rinunzia a parlare, onorevole Zeppa?

ZEPPA. Mi lasci parlare, signor presidente, io solo debbo giudicare se mi convenga continuare a parlare.

Siccome sarebbe superfluo di fare dei discorsi su provvedimenti che non esistono, e posto che al signor presidente pesa molto che io continui a parlare, cesserò con una sola domanda...

PRESIDENTE. Scusi, avevo inteso che rinunziasse a parlare.

ZEPPA... alla Commissione. La Commissione si riserva di fare degli studi e delle proposte. Ma avrebbe almeno la gentilezza di dirci quando presenterà queste proposte? Possiamo sperare di discuterle in guisa